



BANDO	Impianti di arboricoltura a ciclo breve
Normativa di riferimento	Legge regionale 13 settembre 1978, n.52 “Legge forestale regionale”, art. 21
	Legge regionale 10 aprile 2026, n.3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, art.36
Termini di presentazione delle domande	90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Risorse a bando	700.000,00 euro
Beneficiari	Proprietari o conduttori di superfici agricole
Modalità di presentazione delle domande	Telematica, mediante il Sistema informativo e le istruzioni operative rese disponibili dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)



e698c220



1 Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

L'intervento è volto a realizzare impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su terreni agricoli, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, diversificare il reddito agricolo aziendale e concorrere alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

1.2. Obiettivi

Le operazioni finanziate dal presente bando sono finalizzate ad incentivare gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, con particolare riferimento alla pioppicoltura.

2 Ambito territoriale di applicazione

Zone di pianura (classificazione ISTAT) del territorio regionale.

3 Beneficiari degli aiuti

3.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti pubblici e privati, proprietari o conduttori di superfici agricole, singoli o associati.

3.2. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve:

- a) risultare gestore della superficie oggetto di intervento in qualità di proprietario o possessore di altro idoneo titolo di conduzione;
- b) nel caso di conduzione, aver acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'investimento da parte del titolare del diritto reale;
- c) aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) e aver provveduto al suo aggiornamento;
- d) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- e) non essere impresa in difficoltà, come definita all'art.2, punto 18, del regolamento (UE) N. 651/2014;
- f) presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando.

Il beneficiario non deve essere destinatario, al momento della liquidazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto (di Stato) illegale e incompatibile con il mercato interno (*c.d. clausola Deggendorf*).

4 Operazioni e spese ammissibili

4.1. Descrizione operazioni

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve.

Sono escluse dalle tipologie di operazioni ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore agli 8 anni.

4.2. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a) La domanda di contributo deve essere corredata da un "Piano di investimento", redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.



e698c220



- b) L'investimento è riconosciuto sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento UE n. 2115/2021.
- c) La superficie oggetto di investimento viene calcolata tenendo conto di una fascia di rispetto di tre metri a partire dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali dell'impianto.
- d) L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e sia caduto al taglio il soprassuolo preesistente.
- e) Il piano di investimento deve prevedere un periodo di permanenza dell'impianto uguale o superiore a 8 anni.
- f) Non è consentito l'uso di specie esotiche invasive di cui alla DGR n.1059 del 29 agosto 2023 e s.m.i.
- g) Nel caso di pioppeti deve essere perseguita la sostenibilità ambientale, in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l'utilizzo di almeno il 10% di cloni MSA riconosciuti dall'Osservatorio nazionale del Pioppo e iscritti al Registro nazionale dei Materiali di Base.
- h) La densità di impianto deve prevedere un minimo di 200 e massimo di 400 piante arboree ad ettaro.
- i) Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 0,5 ettari accorpati.
- j) Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.
- k) Non sono ammessi impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli, su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
- l) In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legno.
- g) Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

4.3. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese per lavori ed acquisti necessari alla realizzazione di arboricoltura da legno su superfici agricole, quali:
 - analisi del terreno;
 - preparazione, concimazione di fondo e lavorazione del terreno, decespugliamento, livellamento, rippatura e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
 - squadratura, tracciamento dei filari e del sesto d'impianto delle specie arboree;
 - acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale;
 - messa a dimora del materiale di propagazione forestale;
 - acquisto e posa in opera di pacciamatura biodegradabile, di bacchette segna-piantine e di sistemi di protezione individuali delle piante (es. shelter);
 - irrigazione di soccorso;
 - fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- b) spese di gestione e manutenzione necessarie durante il primo anno dall'impianto e spese di sostituzione delle fallanze nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora;
- c) spese generali connesse all'investimento per prestazioni tecniche (onorari di progettazione, direzione lavori, collaudo, ...), concesse nella misura massima del 10% delle spese dell'investimento.

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

4.4. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) Spese preparatorie e per le ordinarie lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto.



e698c220



- b) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto o di materiale arboreo a “pronto effetto” e relative spese di impianto.
- c) Spese di acquisto di materiale di moltiplicazione non corredato da certificato di identità principale o identità clonale per le specie elencate all’Allegato I del D.lgs. 386/2003.
- d) Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari, DPI, materiale di consumo e attrezzature varie.
- e) I.V.A., imposte, tasse e oneri vari.
- f) Prestazioni volontarie e lavori in economia.

4.5. Impegni

- a) Realizzare e mantenere l’operazione conformemente a quanto indicato nel “Piano di investimento” finanziato. Mantenere quanto indicato in domanda relativamente alla percentuale dei cloni MSA negli impianti a pioppo o delle diverse specie negli altri impianti per tutto il periodo vincolativo.
- b) Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l’impianto proposto.
- c) La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo vincolativo previsto per l’investimento realizzato dal bando. Fatti salvi i casi di subentro successivo alla concessione del finanziamento autorizzati da AVEPA secondo le modalità descritte al successivo punto 10.2.
- d) Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, per le specie soggette all’applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso mediante applicazione delle sanzioni/riduzioni specifiche previste per la misura SRD05.2 del CSR 2023-2027.

4.6. Obblighi

L’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

4.7. Vincoli

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo vincolativo dell’operazione della durata di 8 anni, durante il quale l’investimento non deve essere distolto, fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l’alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l’uso delle opere oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, provvederà ad avviare il procedimento di revoca anche parziale del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante l’intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. L’indicazione della documentazione da produrre sarà fornita da AVEPA.

4.8. Termini e scadenze per l’esecuzione delle operazioni

I termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo sono pari a 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.



e698c220



5 Pianificazione finanziaria

5.1. Importo finanziario a bando

Le risorse messe a bando ammontano a 700.000,00 euro.

5.2. Aliquota del contributo

Tipo di sostegno: rimborso delle spese ammissibili.

Aliquota di sostegno: 80%.

La spesa massima ammissibile per ettaro è pari a 10.000,00 euro.

Per ciascuna domanda di contributo sono eleggibili al sostegno operazioni fino ad un importo massimo di 80.000,00 euro.

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato o secondo le indicazioni in esso contenute.

5.3. Aiuti di stato, compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea.

Al presente bando si applicano le norme relative al cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

6 Criteri di selezione

6.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i seguenti criteri di priorità e i relativi punteggi:

Criterio di priorità 1 – Tipologia di investimento	Punti
1.1 Pioppeto con una percentuale di cloni MSA $\geq 50\%$	15
1.2 Pioppeto con una percentuale di cloni MSA $\geq 30\% < 50\%$	10
1.3 Pioppeto con una percentuale di cloni MSA $\geq 15\% < 30\%$	5

Criterio di assegnazione:

1.1 Il punteggio è attribuito per impianti di pioppo con una percentuale di cloni MSA superiore o uguale al 50%.

1.2 Il punteggio è attribuito per impianti di pioppo con una percentuale di cloni MSA maggiore o uguale al 30% e inferiore al 50%.

1.3 Il punteggio è attribuito per impianti di pioppo con una percentuale di cloni MSA maggiore o uguale al 15% ed inferiore al 30%.

Criterio di priorità 2 – Zona Vulnerabile ai Nitrati	Punti
--	-------



e698c220



2.1 Investimento ubicato in area ZVN per almeno il 50% della superficie	10
2.2 Investimento ubicato in area ZVN per un valore superiore o uguale al 30% e inferiore al 50% della superficie	5

Criterio di assegnazione:

2.1 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di investimento ricade per almeno il 50% in Zona Vulnerabile ai Nitrati.

2.2 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di investimento ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati per un valore superiore o uguale al 30% e inferiore al 50%.

Criterio di priorità 3 – Area interna	Punti
3.1 Investimento ubicato in Comune Area interna	10

Criterio di assegnazione:

3.1 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di investimento per almeno il $\geq 50\%$, ricade in Comune Area interna (SNAI) come individuate nella DGR n 608 del 20/05/2022 e s.m.i.

Criterio di priorità 4 – Caratteristiche del richiedente	Punti
4.1 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o coltivatori diretti	5

Criterio di assegnazione:

4.1 Il punteggio è attribuito al richiedente in possesso della qualifica IAP o sia iscritto all'INPS come imprenditore agricolo professionale o come coltivatore diretto.

Criterio di priorità 5 – Età del richiedente	Punti
5.1 Età del richiedente $\leq$ a 40 anni	5

Criterio di assegnazione:

Criterio riservato alle sole imprese, viene valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:

- ditta individuale: titolare
- società: rappresentante legale.

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo i criteri di priorità come sopra declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la domanda con superficie oggetto di investimento maggiore.

La mancata evidenza nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

7 Domanda di contributo



e698c220



7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in base all'art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo all'AVEPA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV del presente provvedimento.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA.

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. sottoscrizione valida della domanda;
3. presenza del Codice Unico Azienda Agricola – CUAA, corrispondente al Codice Fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo sono allegati i seguenti documenti:

- a) Piano degli investimenti come indicato in allegato 14.2, comprensivo di computo metrico estimativo.
- b) Atto di assenso a presentare domanda e realizzare l'intervento, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, in caso di superfici condotte in comproprietà o ad altro titolo.
- c) Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- d) Per le Associazioni, i Consorzi di proprietari, provvedimento di approvazione dell'iniziativa, e relativa richiesta del contributo.
- e) Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di contributo copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- f) Autorizzazioni pertinenti (es. nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato da Enti preposti quali ad es. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, enti preposti alla sicurezza idraulica, ecc.).
- g) Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in caso di non necessità delle autorizzazioni richiamate al punto precedente.
- h) Per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, su modulo reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera e) e dalla lettera g) alla lettera h), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa alla lettera f), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda; alla domanda deve essere comunque allegata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni pertinenti riportante la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC).

8 Ammissibilità e finanziamento delle domande



e698c220



Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 6.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.

9 Domanda di pagamento del contributo

9.1. Modalità e termini per il pagamento

Il pagamento viene erogato in forma di anticipo (facoltativo) pari al 40% del contributo concesso e, per il restante importo a saldo, sulla base della rendicontazione finale. L'importo dell'eventuale anticipo viene detratto dal pagamento del saldo.

A tal fine, per ciascuna fase di pagamento il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, corredata della necessaria documentazione, secondo le indicazioni di AVEPA.

9.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere richiesto entro 4 mesi, prorogabili a 6, dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'intervento.

La domanda di anticipo va presentata secondo le indicazioni di AVEPA e corredata da:

- polizza fideiussoria, di durata non inferiore a 30 mesi e di entità pari al 100% dell'importo anticipato, redatta secondo le modalità indicate da AVEPA.

9.3. Domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 4.8), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Contestualmente, la domanda di saldo vale anche ai fini della richiesta di svincolo della fideiussione.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni settimana di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 6 mesi, la domanda è considerata decaduta e il contributo revocato.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovranno essere comunque allegati:

- a) fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti attinenti all'intervento (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- b) relazione tecnica finale redatta dal direttore lavori, completa del computo metrico a consuntivo, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale con evidenza del sesto d'impianto, contabilità finale, quadro di raffronto, documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori;
- c) superficie dell'investimento realizzato in formato shape file;
- d) copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

La mancanza della documentazione prescritta comporta il mancato pagamento del saldo e l'eventuale recupero dell'anticipo.



10. Varianti e subentro

10.1. Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 4.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali sono considerate tali se per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative dell'intervento, che possono comportare una variazione delle voci di spesa nel computo metrico non superiore al 10% della spesa ammessa per l'intervento.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.

10.2. Variazione del soggetto richiedente o beneficiario

Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, il soggetto subentrato dovrà presentare una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e almeno pari punteggio nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e ne dà comunicazione agli interessati.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo, di cui al paragrafo 4.7, al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al paragrafo 4.7, già assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

11. Controlli

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di AVEPA, che esegue controlli in loco su un campione di almeno il 10% delle domande regolarmente pervenute entro il termine di presentazione delle domande.



Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo vincolativo, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.

12. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria; e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it, pec: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) – e-mail: organismo.pagatore@avepa.it, pec: protocollo@cert.avepa.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it, pec: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Via Venezia n.11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

13. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria – UO Foreste, Selvicoltura ed economia montana, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2794772

e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



Allegati tecnici**14.1. Allegato tecnico - Definizioni**

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) **“Terreno agricolo”** Ai fini del presente tipo di intervento per la definizione di terreno agricolo si adotta quella riportata all’art 3 “Definizioni” di cui al Regolamento (UE) n. 2115/2021.
- b) **“Torbiera”** Si faccia riferimento alle caratteristiche degli habitat Natura 2000 codice 71.10, 71.40 e 71.50
- c) **“Zona umida”** ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, per "zone umide" s'intendono «...le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.»

I siti che possiedono tali caratteristiche e che rivestono una importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, possono essere inclusi nella "lista delle zone umide di importanza internazionale" approvata dalla convenzione stessa.

Possono essere quindi considerate "zone umide": i laghi, le torbiere, i fiumi e le foci, gli stagni, le lagune, le valli da pesca, i litorali con le acque marine costiere. Ed inoltre, tra le opere artificiali, le casse di espansione, gli invasi di ritenuta, le cave di inerti per attività fluviale, i canali, le saline e le vasche di colmata.

- d) **“Prato magro”** zone caratterizzate da un basso livello di elementi nutritivi nel terreno (concimazione assente) e da una limitata frequenza di sfalcio (una volta all’anno oppure una volta ogni due anni).
- e) **“Brughiera”** associazione vegetale, caratterizzata dal brugo (*Calluna vulgaris*), propria di suoli acidi con scarsa presenza di humus e caratterizzata da una vegetazione erbacea e arbustiva.
- f) **“Tare, servitù ed altre fasce di rispetto”** Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d’impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d’acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l’obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l’accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d’intervento. Sia per il calcolo del perimetro interno che per il perimetro esterno dell’impianto si considera una distanza di tre metri, ove presente, dalla parte basale esterna del fusto delle piante. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive si farà riferimento al fusto più esterno.



14.2 Piano degli investimenti

Il Piano di investimento deve articolarsi come segue:

1 La descrizione dello stato di fatto

- 1.1 vincoli urbanistici e servitù
- 1.2 aspetti naturalistici del territorio e altri vincoli:
 - parchi e riserve, siti della Rete Natura 2000
 - boschi
 - siepi, alberate e altri elementi vegetali lineari
 - torbiere e zone umide, prati pascoli
 - descrizione delle specie arboree e arbustive presenti
- 1.3 coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- 1.4 viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- 1.5 presenza di corsi d'acqua non impermeabilizzati
- 1.6 eventuali altri argomenti

2 Il progetto degli investimenti

- 2.1 corografia
- 2.2 elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento; estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 delle particelle oggetto dell'investimento, evidenziate con perimetro in colore
- 2.3 la viabilità di servizio
- 2.4 elenco delle specie da collocare a dimora e loro densità
- 2.5 descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato per l'investimento
- 2.6 schema dell'impianto (distanza tra le piante principali; eventuale distanza dalle piante principali alle piante accessorie)
- 2.7 la preparazione del terreno e le tecniche di messa a dimora utilizzate
- 2.8 eventuale documentazione fotografica
- 2.9 eventuali altri argomenti.

3 Il programma di gestione dell'impianto

- 3.1 Le cure colturali e la loro esecuzione temporale:
 - risarcimenti
 - controllo della vegetazione concorrente
 - lotta ai fitofagi ed ai parassiti
 - irrigazioni di soccorso
 - indicazione del turno colturale (indicare la durata del ciclo colturale).

4 Computo metrico estimativo

e698c220



5 Eventuale elenco dei cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA)

CLONI ED IBRIDI		
N.	DENOMINAZIONE	DENSITÀ(N/HA)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	TOTALI	



e698c220

